

Il lavoratore è tenuto a produrre copia dell'attestato telematico di malattia al proprio datore di lavoro?

A seguito dell'introduzione del certificato telematico e dei servizi messi a disposizione dall'INPS, il datore di lavoro può prendere direttamente visione degli attestati di malattia dei propri dipendenti, mediante accesso al Portale dell'Istituto. E' possibile, altresì, richiedere all'INPS l'invio tramite PEC degli attestati di malattia.

La circolare n. 4/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento della funzione pubblica introduce, infatti, l'obbligo per tutti i datori di lavoro (pubblici o privati) di utilizzare i servizi dell'INPS, esonerando il lavoratore dall'onere di inviare copia dell'attestato di malattia all'azienda.

Resta comunque fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e il corretto indirizzo di reperibilità durante l'evento di malattia, secondo quanto stabilito dal proprio contratto di lavoro.

Inoltre, se il datore di lavoro lo richiede, il lavoratore è tenuto a fornire il numero di protocollo identificativo del certificato/attestato di malattia telematico (PUC) comunicato dal medico.

Qualora in caso di impossibilità di accesso al servizio telematico di trasmissione, il medico curante rediga il certificato in modalità cartacea, il lavoratore, entro due giorni dalla data del rilascio, deve trasmettere copia del certificato – privo dei dati di diagnosi - alla propria azienda e, se assicurato INPS, il certificato in originale all'Istituto previdenziale.

La certificazione telematica deve essere rilasciata anche per assenze di un solo giorno?

Sì, il certificato di malattia deve essere trasmesso anche per eventi di un solo giorno.

L'INPS considera valido, ai fini previdenziali, un certificato di malattia riportante una prognosi pregressa rispetto alla data di redazione?

All'atto del rilascio del certificato il medico attesta l'incapacità all'attività lavorativa del proprio assistito dovuta ad infermità direttamente constatata.

Secondo consolidata giurisprudenza, «risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato» (Corte di Cassazione V sezione penale 29 gennaio 2008, n. 4451).

Ne consegue che la data indicata come inizio della malattia nel certificato ha valore puramente anamnestico e l'INPS riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, a decorrere dal giorno di rilascio del certificato.

Solo qualora il certificato sia stato redatto a seguito di visita domiciliare, è ammessa la possibilità di riconoscere ai fini erogativi la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno precedente alla redazione, purché debitamente attestato dal medico (circolare INPS n. 147/1996).

Le Strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate a trasmettere telematicamente i certificati di ricovero? Come deve comportarsi il lavoratore in caso di mancato invio telematico?

Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012 anche le strutture sanitarie ospedaliere sono tenute alla trasmissione telematica della certificazione di ricovero e di malattia.

Nei casi di mancato invio telematico della suddetta certificazione, come precisato nella circolare INPS n.113/2013, il lavoratore deve farsi rilasciare, dalla struttura sanitaria, il certificato attestante il periodo di ricovero in modalità cartacea che deve essere consegnato alla Struttura Inps competente entro il termine prescrizionale di 1 anno.

Una copia dello stesso, priva di diagnosi, deve essere consegnata anche al datore di lavoro.

Un paziente si è presentato al lavoro prima della scadenza della malattia. È possibile rettificare la prognosi?

A fronte di una guarigione anticipata, il lavoratore, prima di rientrare sul luogo di lavoro, è tenuto a far rettificare il certificato medico.

Tale variazione rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, sia nei confronti dell'INPS, considerato che il certificato di malattia attesta l'incapacità temporanea al lavoro del soggetto e costituisce richiesta di prestazione nei confronti dell'Istituto (circolare INPS n. 79/2017).

L'operazione è consentita da parte del medico che ha redatto il certificato secondo quanto riportato nell'allegato tecnico al Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012.

In caso di errore nella trasmissione del certificato relativamente alla prognosi, è possibile rettificare il dato?

Il servizio di rettifica del certificato telematico è consentito solo per anticipare la data di fine prognosi, entro il termine del periodo di prognosi indicato dal certificato. È anche possibile annullare il certificato entro il giorno successivo alla data del rilascio (allegato tecnico al Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012).

Il medico specialista è esonerato dall'invio telematico del certificato?

Ogni medico che redige un certificato di malattia è tenuto all'invio telematico. Il medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato ha ricevuto le necessarie credenziali. Gli altri medici possono comunque accreditarsi mediante i rispettivi Ordini dei medici

I pediatri devono comunicare per via telematica gli attestati di assenza della madre per malattia bambino?

No, la certificazione telematica di malattia riguarda unicamente l'assenza per malattia del lavoratore.

La rettifica di un certificato emesso in modalità cartacea si può fare in maniera telematica?

No, un certificato cartaceo si può correggere solo in modalità cartacea.

Cosa succede se il medico curante sbaglia a indicare l'indirizzo per la reperibilità del lavoratore? Il lavoratore è giustificabile se viene disposta la visita medica di controllo domiciliare all'indirizzo errato?

Il lavoratore, che chiede al medico curante di redigere il certificato di malattia per assenza dal lavoro, deve assicurarsi che l'indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo (frazione, contrada e di ogni altro dettaglio utile per consentire l'eventuale visita medica di controllo).

Con il certificato telematico non cambia, infatti, la responsabilità del lavoratore riguardo al suo dovere di diligenza nel collaborare pienamente al compimento degli eventuali accertamenti medici di controllo che il datore di lavoro o l'INPS direttamente vorranno effettuare.

La sanzione derivante dall'impossibilità di effettuazione della visita per indirizzo inesatto o incompleto comporta la totale perdita dell'indennità di malattia.

Per questo si raccomanda al lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, di controllarne con la massima attenzione la correttezza al momento della redazione.

In caso di errori o inesattezze, il certificato può essere annullato dal medico estensore entro 24 ore dal suo rilascio. In alternativa, il lavoratore può comunicare il corretto indirizzo di reperibilità mediante l'apposito servizio presente sul Portale web dell'INPS.

Si può cambiare l'indirizzo di reperibilità?

Per un lavoratore che abbia la necessità di modificare durante l'assenza per malattia il proprio indirizzo di reperibilità, è stato reso disponibile nel sito web dell'INPS un apposito servizio (circolare INPS n. 106/2020).

Non è invece possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l'indirizzo di reperibilità in esso riportato.

Per l'eventuale trasferimento all'estero in un Paese UE, durante il periodo di prognosi, è necessario informare preventivamente la Struttura territoriale INPS che valuterà l'opportunità di effettuare un controllo medico legale preventivo.

Esistono delle situazioni in cui il lavoratore dipendente da datore di lavoro privato è esonerato dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità?

Il legislatore (con l'articolo 25, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e il successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute 11 gennaio 2016) ha previsto alcune ipotesi in cui il lavoratore del settore privato è esonerato dall'obbligo di garantire la reperibilità nelle fasce normativamente previste (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19).

Si tratta di eventi di malattia connessi a:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o correlati a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Solo in tali ipotesi, sulla base delle linee guida fornite con la circolare INPS n. 95/2016, il medico curante che redige il certificato procede a:

- valorizzare lo specifico campo agevolazioni del certificato telematico scegliendo a seconda del caso "terapie salvavita" o "invalidità riconosciuta" (decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e della finanza 18 aprile 2012). Non è prevista come agevolazione, per i lavoratori privati, la causa di servizio anche presente fra le opzioni. Non sono previsti nessun'altra motivazione o codice di esonero;
- attestare esplicitamente (nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea) l'eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall'obbligo della reperibilità.

L'INPS ha comunque il compito istituzionale di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica indicata nelle certificazioni riguardanti lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia. Pertanto, anche se il lavoratore è esonerato dal rispetto dell'obbligo di reperibilità, l'Istituto, ove lo ritenga necessario o su richiesta datoriale, può sottoporlo ad apposito controllo medico legale concordando data e orario della visita con l'assicurato.